

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## **Scarna citazione senza documenti + assenza deposito memorie ex art. 183 c.p.c. = sanzione ex art. 96 c.p.c.**

*L'atteggiamento processuale dell'opponente di notificare una scarna citazione che non era accompagnata da alcun documento rilevante né corredata da alcuna istanza istruttoria specifica; e la successiva condotta, di non depositare alcuna memoria 183 c. 6 c.p.c. nonostante rituale richiesta, costituiscono evidenti indici del carattere dilatorio dell'opposizione e sintomi - quantomeno - di una grave negligenza nell'utilizzo dello strumento processuale medesimo.*

### **Tribunale di Milano, sezione sesta, sentenza del 23.06.2016**

*...omissis...*

- 1) Con citazione ritualmente notificata dddd. si è opposta al decreto ingiuntivo n. 12266/2015 emesso dal Tribunale di Milano in data 22 aprile 2016 eccependo:
  - la nullità del ricorso e del decreto ingiuntivo per impossibilità di determinare il legale rappresentante della opposta;
  - l'omessa produzione del contratto e dei documenti di trasporto;
  - la insufficienza della fattura quale prova del credito.
- 1).1 Si è costituita la dddd il rigetto della opposizione.

1).2 Successivamente alla concessione dei termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. il Giudice invitava le parti alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..

2) Occorre preliminarmente ricordare che la Cassazione ha più volte affermato che "in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento".

Nel caso di specie la società creditrice ha allegato e documentato il proprio diritto di credito mentre il debitore opponente ha dedotto generiche circostanze non suffragate da idonea documentazione circa la sussistenza di circostanze impeditive o estintive tali da giustificare la revoca del decreto ingiuntivo opposto o comunque la sussistenza di un minor credito vantato dall'opposta, tenuto conto della mancata produzione di alcun documento rilevante ai fini della opposizione.

In primo luogo, l'eccezione di nullità appare infondata, tenuto conto che trattasi di mero errore materiale, concernente, peraltro, la indicazione nella intestazione del ricorso di soggetto avente il potere rappresentativo.

In secondo luogo, il decreto risulta emesso in maniera legittima sulla base delle fatture e dell'estratto autentico delle scritture contabili.

In terzo luogo, parte opposta ha anche prodotto i documenti di trasporto.

Infine, parte opponente, successivamente alla costituzione della opposta nulla ha più replicato, non avendo depositato nemmeno una memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. nonostante rituale richiesta.

Pertanto, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo n. 12266/2015 emesso dal Tribunale di Milano in data 22 aprile 2015 deve essere integralmente confermato.

3) Le spese seguono la soccombenza. Conseguentemente bb., dovrà rifondere alla ff le spese di lite sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi Euro 4.500,00 per compenso oltre al 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.

3).1 Il tenore dell'opposizione e l'atteggiamento processuale successivamente tenuto dalla parte inducono, anzi, questo Tribunale, a far uso del potere officioso previsto dall'art. 96, comma III, c.p.c.

Tale norma, ha introdotto un meccanismo che, sulla scia della dottrina e delle prime pronunce della giurisprudenza, deve ritenersi non solo e non tanto risarcitorio, quanto anche e soprattutto sanzionatorio (in virtù della finalità di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia), e come tale sottratto (a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 96, comma I, c.p.c.) dalla rigorosa prova del danno, essendo lo stesso condizionato unicamente all'accertamento di una condotta di grave negligenza o addirittura malafede processuale della parte (cfr. Tribunale di Varese 21 - 22 gennaio 2011; Trib. di Piacenza 22 novembre 2010; Tribunale di Piacenza, 7 dicembre 2010; Trib. Verona 20 settembre 2010; Trib. Milano 29 agosto 2009). Scopo della norma è la repressione del danno che viene arrecato direttamente

alla controparte (si pensi all'allungamento della tempistica nell'esercizio dei propri diritti ma si pensi - nel caso delle imprese - alla necessità di affrontare oneri aggiuntivi, quale l'appostamento di un "fondo rischi" per i crediti incagliati o in sofferenza, oppure l'incremento delle difficoltà e dei costi dell'accesso al finanziamento bancario, ad esempio, con lo strumento delle anticipazioni su fatture), ma indirettamente anche all'erario con la congestione degli uffici giudiziari e l'incremento del rischio del superamento della canone costituzionale della ragionevole durata del processo con ricadute anche di tipo risarcitorio, stante il pericolo di condanna dello Stato alla corresponsione dell'indennizzo ex L. n. 89 del 2001 .

Nella specie, l'atteggiamento processuale dell'opponente di notificare una scarna citazione che non era accompagnata da alcun documento rilevante né corredata da alcuna istanza istruttoria specifica; e la successiva condotta, di non depositare alcuna memoria 183 c. 6 c.p.c. nonostante rituale richiesta, costituiscono evidenti indici del carattere dilatorio dell'opposizione e sintomi - quantomeno - di una grave negligenza nell'utilizzo dello strumento processuale medesimo.

Quanto alla determinazione del danno, ritiene il Tribunale di poter fare ricorso al criterio equitativo e che pertanto Igg. dovrà pagare alla CggA. considerate le spese di lite liquidate nonché il valore della controversia, la somma di Euro 2.500,00.

pqm

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. rigetta l'opposizione;
2. condanna I. Sff a rifondere alla C.fffA. le spese di lite sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi Euro 4.500,00 per compenso oltre al 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
3. dichiara il decreto ingiuntivo n. 12266/2015 emesso dal Tribunale di Milano in data 22 aprile 2015 definitivamente esecutivo;
4. condanna Iff a pagare alla Cfff somma di Euro 2.500,00 ex art. 96 comma III c.p.c..

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale ad ore 11,00.

Così deciso in Milano, il 23 giugno 2016.

Depositata in Cancelleria il 23 giugno 2016.